

Bruxelles, 9 gennaio 2020 (OR. en)

14732/1/19 REV 1

Fascicolo interistituzionale: 2019/0270(NLE)

WTO 331 SERVICES 59 FDI 40 CDN 8

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 gennaio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 614 final/2
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA per quanto riguarda l'adozione dell'elenco degli arbitri conformemente all'articolo 29.8 dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 614 final/2.

All.: COM(2019) 614 final/2

14732/1/19 REV 1 md

RELEX.1.A



Bruxelles, 8.1.2020 COM(2019) 614 final/2

2019/0270 (NLE)

This document replaces COM(2019) 614 final of 28.11.2019. Change of the sensitivity level, deletion of the marking "LIMITED".

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA per quanto riguarda l'adozione dell'elenco degli arbitri conformemente all'articolo 29.8 dell'accordo

IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA per l'adozione dell'elenco degli arbitri per il capo 29 dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, ("l'accordo") è stato firmato il 30 ottobre 2016. A norma della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio alcune parti dell'accordo sono state applicate a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017.

L'articolo 26.1 dell'accordo istituisce il comitato misto CETA, comprendente rappresentanti di entrambe le parti. Il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni di comune accordo su qualunque questione nei casi previsti dall'accordo.

Il capo 29 tratta tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dell'accordo, salvo altrimenti disposto nel medesimo accordo.

Conformemente all'articolo 29.8, paragrafo 1, il comitato misto CETA è tenuto a istituire un elenco di almeno 15 persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di arbitro per le controversie di cui al capo 29 ("l'atto previsto"). Tale elenco deve essere composto da tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini nazionali né dell'una né dell'altra parte, cui affidare l'incarico di presidente.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Le parti hanno elaborato un progetto di elenco degli arbitri che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 29.8.

La decisione che istituisce questo elenco degli arbitri avrebbe dovuto essere adottata nella prima riunione del comitato misto CETA e deve ora essere adottata quanto prima per dare piena attuazione al capo 29 dell'accordo sulla risoluzione delle controversie.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto CETA è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

L'atto previsto costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante secondo il diritto internazionale a norma dell'articolo 26.3, paragrafo 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA per quanto riguarda l'adozione dell'elenco degli arbitri conformemente all'articolo 29.8 dell'accordo

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, ("l'accordo") è stato firmato il 30 ottobre 2016.
- (2) A norma della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio² alcune parti dell'accordo sono state applicate a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017.
- (3) L'articolo 29.8, paragrafo 1, dell'accordo prevede che il comitato misto CETA istituisca un elenco di almeno 15 persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di arbitro.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto CETA, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in merito all'adozione dell'elenco degli arbitri conformemente all'articolo 29.8 dell'accordo, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

² GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1 080.

Una volta adottata, la decisione del comitato misto CETA è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente